

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 663

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Deroga ai limiti di catture di vongole (*Chamelea gallina*) previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 350 del 16 febbraio 2012.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 maggio 2012 di rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Considerato che al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento marittimo di Monfalcone (COGEMO Monfalcone) aderiscono la totalità delle imprese titolari delle n.ro 42 unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del medesimo Compartimento marittimo;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, costituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi;

Preso atto che il costante monitoraggio scientifico sulla consistenza della risorsa, affidato al Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste, ha rilevato lo stato di crisi della pesca delle vongole (*Chamelea gallina*) e dei cannolicchi (*Ensis minor*) a partire dal 2009, è ha confermato tale situazione per gli anni 2010 - 2012 e che pertanto il perdurare della carenza del prodotto ha imposto al COGEMO periodici provvedimenti di interruzione volontaria dell'attività di prelievo da parte delle n.ro 22 unità autorizzate alla pesca delle vongole e cannolicchi con sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone per il ripopolamento dei banchi naturali;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone del 26 marzo 2013, prot. n. SCPA/11.1/23191 dd. 27:03.2013, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento che fissi, limitatamente al mese di aprile 2013, i quantitativi massimi giornalieri e settimanali pescabili per n.ro 18 unità autorizzate alla pesca di vongole (*Chamelea gallina*);

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste, con nota del 26 marzo 2013, alla proposta avanzata dal COGEMO Monfalcone di regolamentazione del prelievo delle vongole (*Chamelea gallina*), per il solo mese di aprile 2013 e per ciascuna delle n.ro 18 unità di pesca autorizzate, nella quota massima giornaliera pescabile di kg 250 per un totale complessivo settimanale di kg 800;

Valutata la necessità di adottare la misura richiesta dal COGEMO Monfalcone in quanto idonea ad assicurare l'equilibrio tra la capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili e preso atto che il fermo tecnico obbligatorio verrà effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013;

Preso atto della valutazione di competenza espressa dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, con nota prot. n. 11.8/24306 del 29 marzo 2013, sulla bozza di provvedimento presentato;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visti i decreti del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali n. 350 del 16 febbraio 2012, n. 2422 del 3 ottobre 2012 e n. 3120 del 7 dicembre 2012 di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visti i decreti del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali n. 382 del 27 febbraio 2013 e n. 608 del 22 marzo 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone

Vista il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

(deroga all'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 350 del 16 febbraio 2012)

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, per ciascuna delle n.ro 18 unità autorizzate alla pesca delle vongole (*Chamelea gallina*) con il sistema "draga idraulica", di cui l'allegato elenco parte integrante del presente atto, è consentito, limitatamente al mese di aprile 2013, il prelievo massimo pescabile di tale prodotto, in deroga ai quantitativi giornalieri stabiliti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 350 del 16 febbraio 2012, con una tolleranza nel limite del 10%, nelle quantità così fissate:
 - kg 250 giornalieri con un limite massimo settimanale di kg 800.

Art. 2

I trasgressori del presente provvedimento sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Art. 4

In conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono mantenute le disposizioni gestionali della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche riguardanti le distanze dalla costa, le dimensioni dell'attrezzo, le limitazioni delle giornate e dei periodi di pesca, gli orari e i punti di sbarco fissati per i controlli, le taglie minime e gli habitat e zone protette.

Art. 5

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

Udine, 29 marzo 2013

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Marina Bortotto -**